

Convenuto: BC

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2021 — Deutsche Lufthansa AG / ZR

(Causa C-107/21)

(2021/C 182/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Resistente: ZR

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 23 febbraio 2021 dall'Universität Bremen avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-660/19, Universität Bremen / Agenzia esecutiva per la ricerca

(Causa C-110/21 P)

(2021/C 182/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Bremen (rappresentante: C. Schmid, Hochschullehrer)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-660/19, Universität Bremen/Agenzia esecutiva per la ricerca;

2. rinviare la causa al Tribunale, se possibile, dinanzi ad un'altra sezione, per la decisione nel merito;
3. constatare che la rappresentanza dell'Universität Bremen da parte del professore universitario Christoph Schmid, nella causa T-660/19, è valida secondo l'articolo 19, paragrafo 7, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea;
4. in subordine, per il caso in cui si debba negare che il menzionato professore eserciti validamente detta rappresentanza, constatare che l'Universität Bremen è legittimata a far proseguire dinanzi al Tribunale il patrocinio del procedimento, nella causa T-660/19, allo stato degli atti, da un avvocato che integri i presupposti previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, dello Statuto;
5. riservare le spese e rinviare la questione della loro determinazione al Tribunale con l'indicazione che la convenuta sopporta indipendentemente dalla decisione del Tribunale le spese del ricorso e dell'impugnazione svoltisi finora oppure che — in subordine — ognuna delle parti sopporta le proprie spese nel procedimento svoltosi finora; disporre che il rimborso degli onorari di avvocato corrisposto dalla ricorrente alla convenuta per il procedimento dinanzi al Tribunale in entrambi i casi debba esserle restituito senza ritardo.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel giudizio di impugnazione sostiene che l'ordinanza impugnata respinge ingiustamente il suo ricorso di annullamento della decisione Ares (2019) 4590599 dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, del 16 luglio 2019, a causa della rappresentanza processuale non valida del professor Christoph Schmid, in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell'articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale. Tale ordinanza del Tribunale sarebbe errata in diritto. In primo luogo, il Tribunale traviserebbe la circostanza che, in base al diritto nazionale, i professori abilitati legittimati ad agire sarebbero privilegiati a rivestire il ruolo di rappresentanti processuali secondo il tenore letterale e l'impianto dell'articolo 19, paragrafo 7, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e non sarebbero tenuti a soddisfare i presupposti dell'autonoma nozione di avvocato, ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, dello Statuto. In secondo luogo, e in subordine, il Tribunale, secondo il principio del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, nonché secondo il principio di proporzionalità, avrebbe comunque dovuto fornire un'indicazione in merito ai problemi di ricevibilità; in alternativa, tale indicazione avrebbe dovuto quantomeno essere contenuta nel sito Internet del Tribunale, ad esempio nella rubrica «Promemoria» — Atto di ricorso».

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-243/18, VW / Commissione

(Causa C-116/21 P)

(2021/C 182/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: VW, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del 16 dicembre 2020 (Settima Sezione), VW/Commissione, nella causa T-243/18;
- respingere il ricorso di primo grado;
- condannare la parte convenuta a pagare le spese della causa di primo grado;
- condannare la parte convenuta alle spese dell'impugnazione.